

# **COMUNE DI MALEO**

## **PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO  
DELLE BACHECHE DI PIAZZA XXV APRILE**

## **INDICE DEGLI ARTICOLI**

- Articolo 1): Finalità**
- Articolo 2): Autorizzazione**
- Articolo 3): Atti vietati e prescrizioni**
- Articolo 4): Priorità nel rilascio delle autorizzazioni**
- Articolo 5): Revoca o sospensione delle autorizzazioni**
- Articolo 6): Diniego delle autorizzazioni**
- Articolo 7): Istruttoria delle pratiche**
- Articolo 8): Obblighi del concessionario**
- Articolo 9): Reclami**
- Articolo 10): Sanzioni**
- Articolo 11): Canone di utilizzo**
- Articolo 12): Disposizioni finali**

## **ARTICOLO 1**

### **(Finalità)**

- 1) Il presente Regolamento disciplina in via generale l'utilizzo delle bacheche esterne, ubicate in Piazza XXV Aprile, di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale di Maleo.
- 2) L'impianto è costituito da numero 6 (sei) distinte bacheche di cui almeno una è di esclusivo utilizzo dell'Amministrazione Comunale e le altre 5 (cinque) potranno essere concesse in uso a soggetti terzi, quali ad esempio: Enti o Associazioni di Volontariato, Partiti o Gruppi Politici, Pro Loco, Associazioni ONLUS e altri soggetti che perseguono finalità culturali, artistiche, politiche, sociali, religiose, di tutela degli animali, umanitarie, di beneficenza e sportive.
- 3) All'interno delle bacheche potranno essere affissi manifesti, iscrizioni, volantini, o disegni di pubblica utilità.

## **ARTICOLO 2**

### **(Autorizzazione)**

- 1) L'utilizzo delle bacheche può essere concesso a soggetti terzi solo previo ottenimento di autorizzazione rilasciata, esclusivamente in forma scritta, dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale.
- 2) L'autorizzazione contiene come elementi salienti i dati anagrafici del richiedente, i tempi di utilizzo e tutte le prescrizioni a cui la stessa è subordinata.
- 3) La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e deve essere firmata in calce dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica o Ente, pubblico o privato, legalmente riconosciuto.
- 4) Prioritariamente per l'inoltro della richiesta di cui al comma precedente deve essere utilizzato il modulo di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione non è mai atto dovuto pertanto non si ricade in nessun caso in ipotesi di silenzio assenso.
- 6) L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata all'avente diritto che presenti relativa istanza di rinnovo almeno 15 giorni prima della sua scadenza.
- 7) Ogni singolo soggetto potrà essere titolare al massimo di una autorizzazione.
- 8) Il Funzionario prima di rilasciare l'autorizzazione e di consegnare copia delle chiavi deve assicurarsi che il richiedente abbia provveduto al pagamento del canone di utilizzo.
- 9) La bacheca centrale della parte rivolta verso il Municipio è di uso esclusivo dell'Amministrazione Comunale e non può essere concessa in uso. L'assegnazione delle altre 5 (cinque) bacheche avviene mediante sorteggio.

## **ARTICOLO 3**

### **(Atti Vietati e Prescrizioni)**

- 1) L'utilizzo delle bacheche, da parte di chi abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) E' vietato pubblicare/affiggere scritti, manifesti, volantini, disegni o qualsiasi altro materiale contenenti immagini contrarie alla pubblica decenza e/o frasi contenenti insulti.
  - b) E' vietata ogni forma di pubblicità di tipo commerciale.
  - c) E' vietata la pubblicità elettorale.
  - d) E' vietata l'apposizione di fonti luminose o rifrangenti.
  - e) E' vietato colorare o cambiare lo sfondo delle bacheche. L'impianto delle bacheche stesso è modificabile solo da parte del Comune.
- 2) Altre ulteriori prescrizioni possono essere fissate dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale all'atto del rilascio dell'autorizzazione a seconda dei vari casi che si propongono di volta in volta.

## **ARTICOLO 4**

### **(Priorità per il Rilascio delle Autorizzazioni)**

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle bacheche, qualora vi siano più richieste contemporaneamente depositate al protocollo, deve tenere conto nell'ordine delle seguenti priorità:
  - Appartenenza a gruppi o partiti politici rappresentati nel Consiglio Comunale di Maleo;
  - Ordine temporale di presentazione della richiesta.
- 2) Ai fini della valutazione del titolo di priorità di cui al comma precedente punto 1° il richiedente dovrà dettagliare, all'atto di presentazione della domanda, le motivazioni a fondamento del titolo del stesso.

## **ARTICOLO 5**

### **(Revoca o sospensione delle Autorizzazioni)**

- 1) L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento scritto e motivato per i seguenti motivi:
  - Ordine pubblico e pubblica sicurezza;
  - Violazione di una o più prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione stessa;
  - Per motivi di pubblica utilità.
- 2) La revoca è comunicata a mezzo di Messo Comunale, a mezzo del servizio postale o mediante invio a mezzo fax.
- 3) La revoca o la sospensione dell'autorizzazione non comporta alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale. Non è prevista la restituzione del canone di cui al successivo articolo 11.
- 4) In caso di sospensione dell'autorizzazione per motivi di pubblica utilità la sospensione opera per il tempo necessario a far fronte alle problematiche che hanno dato origine alla sospensione.

## **ARTICOLO 6**

### **(Diniego delle Autorizzazioni)**

- 1) L'eventuale diniego motivato dell'autorizzazione viene notificato al richiedente in forma scritta.

## **ARTICOLO 7**

### **(Istruttoria delle Pratiche)**

- 1) L'istruttoria delle pratiche di cui al presente Regolamento è demandata all'Ufficio Polizia Locale al quale l'utenza può rivolgersi per richiedere informazioni in merito all'utilizzo delle bacheche, per ritirare il modulo di cui all'articolo 2 comma 4 e per l'inoltro di eventuali reclami.
- 2) In caso di assenza del Funzionario Responsabile della Polizia Locale le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario Comunale.

## **ARTICOLO 8**

### **(Obblighi del concessionario)**

- 1) Il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo delle bacheche è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) mantenere in perfetto stato di manutenzione e decoro la bacheca ottenuta in concessione;
  - b) le chiavi ottenute in copia al momento dell'assegnazione dovranno essere custodite con la massima cura. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento delle chiavi il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Locale. Le eventuali spese di sostituzione della

serratura o di duplicazione delle chiavi sono poste a carico del titolare dell'autorizzazione. Fatta salva specifica autorizzazione è vietata la duplicazione delle chiavi.

## **ARTICOLO 9** **(Reclami)**

- 1) Eventuali reclami relativi alle bacheche possono essere presentati in forma scritta alla Polizia Locale
- 2) I reclami relativi a quanto affisso nelle bacheche possono essere inoltrati da qualsiasi cittadino.
- 3) Il reclamo da origine all'avvio di un'istruttoria di verifica sulla veridicità dello stesso il cui esito sarà comunicato all'interessato.

## **ARTICOLO 10** **(Sanzioni)**

- 1) Chiunque utilizza abusivamente le bacheche, senza cioè aver ottenuto autorizzazione perché mai rilasciata - negata - sospesa o revocata, (salvo il fatto che non costituisca reato) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
- 3) In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma, ovvero aver commesso più di una violazione nel corso nell'arco di un anno dalla data di accertamento della violazione, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.
- 4) In caso di violazioni all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c) e d) è sempre disposta l'immediata rimozione del materiale contrario alle disposizioni del presente Regolamento. Alla defissione immediata provvede il Comune.
- 5) In caso di violazioni all'articolo 3 comma 1 lettera e) consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato delle bacheche a cura e a spese del trasgressore e del titolare dell'autorizzazione.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni.
- 7) E' sempre disposta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e a spese dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido qualora venga cagionato ingiusto danno.
- 8) L'Autorità competente a ricevere il rapporto con propria Ordinanza provvede anche a dare attuazione a quanto stabilito dai precedenti commi 4, 5 e 7 fissando altresì le modalità di recupero delle spese per eventuali inadempienti.
- 9) L'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento è demandato in via prioritaria alla Polizia Locale. In ogni caso tutti gli Organi di Polizia e di Controllo elencati all'articolo 57 del Codice di Procedura Penale sono titolari ad accertare le violazioni previste dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni in esso richiamate.
- 10) L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento per cui è prevista sanzione amministrativa pecuniaria è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- 11) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Segretario Comunale.
- 12) In caso di mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta l'Autorità di cui al comma precedente, nell'emanare l'Ordinanza Ingiunzione, dispone altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra un minimo 15 giorni a un massimo di 90 giorni

## **ARTICOLO 11**

### **(Canone di Utilizzo)**

- 1) L'utilizzo delle bacheche comporta il pagamento di un canone annuo ammontante in € 20,00.
- 2) La Giunta Comunale può variare con propria deliberazione le tariffe di cui al precedente comma 1 tenendo presente che la tariffa minima non potrà mai essere inferiore a quella fissata dal Consiglio Comunale. L'eventuale aumento del canone di utilizzo operato dalla Giunta Comunale non potrà essere superiore al 50% della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 12**

### **(Disposizioni Finali)**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento il Funzionario Responsabile dispone la revoca delle autorizzazioni in essere, in qualsiasi forma esse siano espresse.
- 2) I titolari delle autorizzazioni in essere sono tenuti a riconsegnare le chiavi della bacheca concessa loro in uso entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
- 3) Nel dispositivo di revoca di cui al presente articolo il Funzionario Responsabile può stabilire ulteriori obblighi conseguenti al provvedimento stesso.
- 4) La revoca operata ai sensi del presente articolo non comporta alcun indennizzo a favore dei titolari delle autorizzazioni in essere.
- 5) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionato a norma del precedente articolo 10 comma 1.